

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GEMMA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ROSSI CARLEO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore RUPERTO SAVERIO

Nella seduta del 10/07/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Espone il ricorrente che: il 10.02.2009 stipulava un contratto di mutuo fondiario con la resistente; tra le condizioni economiche era previsto un tasso variabile legato all'andamento dell'*euribor* 6 mesi base 365 pubblicato su "*il sole24ore*" per valuta ultimo giorno lavorativo di ciascun semestre solare con *spread* di 0,8% punti in più; nelle condizioni predette era compresa una clausola che prevedeva un minimo di saggio degli interessi del 3,2% (resa nota solo il giorno della stipula). Lamentando la illegittimità di tale ultima clausola, poiché impedisce che l'abbassamento dei tassi sul mercato si applichi al rapporto, così tenendo costante l'ammontare delle rate che, in caso di applicazione rigorosa del tasso variabile, sarebbe in realtà sceso (inoltre una clausola speculare, ossia di massimo tasso di interessi, non è stata prevista a tutela dei mutuatari), e lamentando altresì la mancata previsione di un tasso massimo, chiede che l'ABF modifichi le condizioni contrattuali, espungendo ogni riferimento al tasso minimo del 3,2%, nonché condanni l'intermediario alla corresponsione delle somme eccedenti conseguite sulla base del tasso minimo.

Resiste l'intermediario eccependo, anzitutto, la irricevibilità della domanda articolata da parte ricorrente in quanto impone al Collegio un'attività di carattere consulenziale. Nel

merito del ricorso, rileva che: il contratto di mutuo veniva concluso nella forma di atto pubblico; la sottoscrizione di tale mutuo vincola le parti al rispetto delle condizioni ivi previste; non risponde al vero che tali condizioni siano state inserite solo al momento della stipula; a riprova della buona fede della banca e per fare in modo di venire incontro alle ragioni dei clienti, il tasso minimo veniva ridotto al 2,75%, con modifica accettata dai ricorrenti il 18.05.2010; sempre per cercare di soddisfare le esigenze dei clienti, indicava loro le condizioni alle quali avrebbe acconsentito all'eliminazione del tasso minimo ma nessun riscontro giungeva da questi. Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Occorre, anzitutto, procedere al vaglio della preliminare eccezione di irricevibilità del ricorso, derivante, ad avviso della banca, dal carattere meramente 'consulenziale' della domanda ivi articolata.

L'eccezione non può essere positivamente apprezzata. Il *petitum*, invero, risulta sufficientemente determinato, e consiste nella modifica del saggio dell'interesse applicato al mutuo contratto dal cliente.

Passando all'esame del merito, questo Collegio ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.

Le doglianze mosse dai ricorrenti investono la previsione in contratto di un tasso di interesse c.d. *floor*, ossia un meccanismo di redditività minima a prescindere dalla variabilità dell'interesse corrispettivo previsto.

Non si ravvisano profili di illiceità della condotta dell'intermediario nella fase di formazione del contratto. La stessa circostanza della emersione del tasso *floor* solo il giorno previsto per la stipula, espressamente contestata dall'intermediario, non trova conferma in alcuna evidenza documentale versata agli atti del procedimento e, pertanto, non può essere positivamente apprezzata in questa sede.

Né detta clausola può ritenersi vessatoria, atteso che il "*carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile*" (art. 34, secondo comma, d.lgs. 206/2005, recante il codice del consumo). Del resto, se, per un verso, "*si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto*", per altro verso detto squilibrio non può derivare, per ciò solo, dalla previsione di una clausola *floor* non accompagnata da una clausola c.d. *cap*, ossia un limite massimo in favore del cliente (cfr. Collegio di Napoli, dec. 2735/2014).

In definitiva, la domanda, in quanto tesa a procurare una modifica unilaterale delle condizioni del mutuo o, comunque, una rinegoziazione del contratto, urta col costante orientamento del Collegio, secondo cui, al di fuori di alcune ipotesi eccezionali, non sussiste un diritto del cliente alla rinegoziazione del mutuo, giacché questa presuppone una nuova definizione del rapporto contrattuale che non può prescindere dal consenso delle parti. Quindi, l'accoglimento dell'eventuale istanza di rinegoziazione del contratto di finanziamento non può essere imposta alla banca, alla quale deve riconoscersi il diritto a un'autonoma determinazione in base a una libera scelta imprenditoriale (v. in tal senso: Dec. n.3189/2013; n. 5895/2013; n. 634/2014). Tanto più quando, come nel caso di specie, risulta che l'intermediario sia venuto incontro alle esigenze rappresentate dal cliente, consentendo una riduzione del tasso *floor* originariamente previsto e rendendosi disponibile a una rinegoziazione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7669 del 30 settembre 2015

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA